



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER L'INCENTIVAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI EUROPEI**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1506/2023 Prot. n. 238105 del 02/10/2023

Entrata in vigore: 19 ottobre 2023

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Costituzione del Fondo e limite delle quote di incentivazione	1
Articolo 3 - Utilizzo della quota di incentivazione	2
Articolo 4 - Procedura di richiesta	3
Articolo 5 - Monitoraggio	4
Articolo 6 - Entrata in vigore del regolamento.....	4

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per l'incentivazione della partecipazione a bandi competitivi europei, per i quali sia prevista la partecipazione in forma di partenariato o consorzio.
2. Ai fini del presente regolamento, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo e limite delle quote di incentivazione

1. Il Fondo per l'incentivazione della partecipazione a bandi competitivi europei è costituito con risorse stanziare annualmente sul Bilancio Unico d'Ateneo destinate a finanziare/cofinanziare i costi da sostenere, in fase di progettazione, per attività specialistica fornita da agenzie di progettazione, italiane o europee.
2. Il contributo di incentivazione sarà pari ai costi da sostenere e non potrà in ogni caso superare il limite di 4.000 Euro per ciascun progetto.
3. Per ciascun progetto può essere richiesta solamente un contributo di incentivazione.

Articolo 3 - Utilizzo della quota di incentivazione

1. Possono fare richiesta del contributo di incentivazione esclusivamente i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, i professori associati, ordinari e straordinari.
2. Il contributo di incentivazione:
 - a) nel caso in cui l'Ateneo partecipi come partner di progetto, viene erogato a titolo di finanziamento/cofinanziamento per contribuire ai costi relativi alla consulenza per la progettazione sostenuti dal capofila;
 - b) nel caso in cui l'Ateneo partecipi come capofila di progetto, viene erogato per finanziare/cofinanziare i costi sostenuti dall'Ateneo relativi alla consulenza per la progettazione.
3. Per i casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo:
 - a) l'interessato dovrà presentare la richiesta di attribuzione del contributo di incentivazione, redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione, corredata da documentazione proveniente dal capofila attestante il costo complessivo sostenuto dal capofila e la quota richiesta quale contributo a carico dell'Ateneo;
 - b) il Dipartimento provvederà ad erogare direttamente l'importo per la quota di partecipazione alla spesa relativa alla consulenza fornita dal soggetto indicato dall'ente capofila, previo ricevimento del trasferimento dei fondi da parte dell'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità.
4. Per i casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo:
 - a) l'interessato dovrà presentare la richiesta di attribuzione del contributo di incentivazione, redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione, corredata dal preventivo da parte dell'agenzia di progettazione individuata secondo quanto indicato al successivo punto b);
 - b) l'affidamento del servizio potrà essere effettuato, successivamente al trasferimento del contributo da parte dell'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità, in modo diretto, individuando il soggetto che erogherà il servizio esclusivamente dall'albo di Ateneo delle agenzie di progettazione, pubblicato a cura dell'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione, garantendo un'adeguata rotazione tra i componenti dell'albo.
5. Fatte salve deroghe motivate, il fondo complessivamente stanziato annualmente viene destinato per il 50% alle richieste di incentivazione presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e per il restante 50% alle richieste di incentivazione presentate dal 1 luglio al 1 dicembre, fermo restando che il relativo ordine deve essere concluso entro il 31 dicembre.
6. La quota relativa al primo semestre che eventualmente non venga utilizzata, entra nella disponibilità delle quote del secondo semestre.

7. Qualora la quota relativa al primo semestre venga esaurita e pervengano ulteriori richieste di incentivazione entro il 30 giugno, le stesse saranno sottoposte alla Commissione Ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione, che stabilirà se anticipare l'utilizzo della quota del secondo semestre per dar corso alla richiesta. In tal caso per il secondo semestre rimarrà a disposizione la quota residua dopo l'anticipo autorizzato. Non potrà comunque essere disposto l'utilizzo anticipato della quota del secondo semestre per un ammontare superiore al 25% dello stanziamento annuale.
8. Le richieste di attribuzione del contributo di incentivazione vengono evase nell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.
9. Nel caso in cui, a seguito dell'erogazione del contributo di incentivazione, il progetto non venisse presentato, qualora il contributo sia stato utilizzato, il richiedente non potrà presentare ulteriori richieste di attribuzione del contributo di incentivazione per l'anno solare in corso e per il successivo. Qualora il contributo non sia stato utilizzato, dovrà essere trasferito dal dipartimento all'Ufficio Bilancio.
10. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti per accogliere richieste di incentivazione giunte in concomitanza, sarà data la precedenza, nell'ordine, ai seguenti fattori:
 - non aver richiesto l'incentivazione nei due anni precedenti;
 - età del richiedente, dando la precedenza al richiedente con età anagrafica inferiore;
 - numero di incentivazioni ottenute, dando la precedenza a chi l'ha ottenuta per un numero inferiore di volte.
11. Qualora il progetto sia finanziato, una quota degli overhead, per un importo equivalente almeno al 50% del contributo di incentivazione ricevuto, dovrà essere trasferita all'Ateneo al termine del progetto a titolo di compartecipazione alla spesa per la costituzione del Fondo.

Articolo 4 - Procedura di richiesta

1. La richiesta deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione, utilizzando l'apposito modulo, e deve essere corredata della documentazione indicata ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del presente regolamento. Le richieste che perverranno in modo diverso o non corredate della predetta documentazione non saranno prese in considerazione.
2. L'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza provvede a comunicarne gli esiti all'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità, all'interessato e al Segretario del Dipartimento di afferenza dell'istante.

3. Qualora l'istanza venga accolta, l'Ufficio Bilancio Unico e Contabilità, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, effettuerà il trasferimento dei fondi al Dipartimento di afferenza dell'interessato.
4. Qualora non vi siano fondi disponibili, entro il medesimo termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione provvede a comunicarlo all'interessato.
5. Entro 15 giorni dal sostenimento della spesa, il Dipartimento provvederà ad inviare all'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione il relativo giustificativo.
6. Entro 15 giorni dalla deadline della call, il responsabile scientifico del progetto per il quale è stata sostenuta la spesa comunica all'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione l'avvenuta sottomissione del progetto e accantona la quota di overhead di cui al comma 11 dell'art. 3.

Articolo 5 - Monitoraggio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione provvede ad inviare al Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione il resoconto sull'utilizzo del Fondo per l'incentivazione della partecipazione a bandi competitivi europei relativo all'anno precedente.

Articolo 6 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line.
2. Eventuali modifiche alla denominazione delle strutture competenti possono essere apportate con Decreto Rettorale.
3. Nelle more della costituzione dell'albo di cui all'art. 3, comma 4, gli affidamenti potranno comunque essere effettuati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo in materia di affidamento di servizi.